

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 10/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 febbraio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1989 al 1996, nonché le annesse relazioni del Collegio sindacale e del Commissario dell'Ente, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle

Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1989 al 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1989 al 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Luigi Pietro Caruso

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVI-
DENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
(ENPALS) PER GLI ESERCIZI DAL 1989 AL 1996

SOMMARIO

Premessa	Pag.	13
Ordinamento e struttura dell'ente	»	13
Organi	»	17
Funzionamento	»	17
Trattamento economico	»	19
Personale - Ordinamento - Consistenza e funzionamento dei servizi	»	23
Gestione finanziaria	»	28
Ordinamento contabile	»	28
Struttura e dinamica dei bilanci previsionali	»	32
Rendiconti finanziari consolidati	»	35
Conti patrimoniali consolidati	»	40
Conti economici	»	43
Situazione amministrativa	»	48
Attività istituzionale	»	52
1. - Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	»	53
Considerazioni generali	»	53

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Andamento economico della gestione	<i>Pag.</i>	54
Valutazione patrimoniale del FPLS	»	59
2. — Fondo previdenza integrativa	»	62
3. — Fondo calciatori e sportivi professionisti	»	67
Andamento economico della gestione	»	68
Valutazione patrimoniale della gestione	»	73
Conclusioni	»	77
Indicatori di bilancio	»	82

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - E.N.P.A.L.S. - RELATIVA AGLI ESERCIZI DAL 1989 AL 1996.

PREMESSA

La presente relazione concerne il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) per gli esercizi dal 1989 al 1996, e sui fatti più salienti del 1997.

L'ENPALS è stato istituito con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, successivamente modificato, con integrazioni, dalla Legge 27 novembre 1952, n. 2388. E' sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 259, con Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, in considerazione della specificità del settore.

ORDINAMENTO E STRUTTURA DELL'ENTE

All'Ente fu affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie - in sostituzione, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAM - a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale le competenze gestionali relative all'assistenza mutualistica sono state trasferite alle Regioni, e pertanto, dal 1° gennaio 1980, l'Ente gestisce esclusivamente l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Nel provvedimento (D.P.R. 1 luglio 1975) che ha disposto lo scioglimento degli Organi ordinari di amministrazione degli Enti mutualistici e contestualmente il loro commissariamento, è stato inserito l'ENPALS, sia per la parte assistenziale che per quella previdenziale.

Il regime commissariale per la parte previdenziale ebbe termine nei primi mesi del 1992 quando - con Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 e Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992 - il Ministro del Lavoro pro-tempore decise di restituire l'Ente alla gestione ordinaria, evidentemente giudicando venuti meno i presupposti che avevano portato ad una fase straordinaria.

Scaduto il quadriennio di durata dei ricostituiti organi, il Ministero del Lavoro - preso atto che alcune Organizzazioni Sindacali subordinavano alla riforma degli ordinamenti degli Enti previdenziali la loro partecipazione agli organi - in attesa del varo di tale riforma procedette ad un nuovo commissariamento, che dura tuttora.

Va rilevato che, di recente, con Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio, è stata conferita al Governo la delega - il cui termine di scadenza è stato prorogato con legge 8 agosto 1996 n. 417- "ad armonizzare" il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.

Avvalendosi dei delegati poteri legislativi il Governo ha provveduto pertanto ad emanare, entro il termine previsto dalla delega, due Decreti legislativi, datati entrambi 30 aprile 1997, e contrassegnati dai nn. 166 e 182.

Con tali provvedimenti si è proceduto esclusivamente alla modificazione del regime pensionistico per gli iscritti al fondo pensione sportivi professionisti (D.L.vo 166/97) e per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS (D. L.vo 182/97).

La platea dei lavoratori assicurati presso l'ENPALS è vasta e varia e si ritiene opportuno, per una compiuta conoscenza dell'attività svolta dall'Ente, elencare dettagliatamente le varie categorie, suddivise nei due seguenti gruppi:

1° GRUPPO

- artisti lirici;
- artisti di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, suggeritori, presentatori, cantanti;
- attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico, personale artistico occupato nella produzione di shorts pubblicitari e cinematografici e presso case produttrici di fotoromanzi;
- registi teatrali e cinematografici, aiuto registi, sceneggiatori teatrali e cinematografici, dialoghisti ed adattatori;
- organizzatori generali, direttori, ispettori, cassieri e segretari di produzione cinematografica, segretari di edizione;
- direttori di scena e di doppiaggio;
- direttori di orchestra e sostituti, maestri suggeritori, direttori di banda; concertisti e professori di orchestra, orchestrali e bandisti; coristi e figuranti, coreografi, maestri del coro, figuranti speciali o di sala;
- tersicorei e ballerini;
- indossatori;
- amministratori di formazioni artistiche;
- tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa, della produzione cinematografica, di shorts pubblicitari e fotoromanzi;
- operatori di ripresa cinematografica, aiuto operatori;
- maestranze cinematografiche, teatrali e delle imprese radiofoniche e televisive assunte con contratti di lavoro a tempo determinato;
- arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
- truccatori e parrucchieri.

2° GRUPPO

- maestranze cinematografiche, teatrali e delle imprese radiofoniche e televisive assunte con contratti di lavoro a tempo indeterminato;

- artieri ippici;
- operatori ed aiuto operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese di produzione cinematografica del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominate;
- autisti alle dipendenze delle imprese dello spettacolo, anche se addetti a servizi personali del titolare dell'impresa e del suo nucleo familiare;
- impiegati dipendenti dalle case da gioco, da ippodromi, dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi ed i cinodromi nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
- operai dipendenti dalle case da gioco, da ippodromi, dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi;
- impiegati dipendenti dalle imprese di spettacolo viaggiante;
- operai dipendenti dalle imprese di spettacolo viaggiante;
- impiegati addetti agli impianti sportivi;
- operai addetti agli impianti sportivi;
- impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;
- operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

Con la Legge 14 giugno 1973, n. 366 all'ENPALS è stata attribuita la tutela previdenziale per calciatori ed allenatori di calcio e, successivamente, con Legge 23 marzo 1981 n. 91, per tutti gli sportivi professionisti, attraverso la creazione di un apposito Fondo, il cui Comitato di Vigilanza è stato ricostituito con Decreto Ministeriale del 27 luglio 1997.

Il numero degli assicurati al Fondo non ha subito variazioni di rilievo, nonostante la forte espansione registrata in questi anni dall'attività sportiva, a causa di ri-